

ORDINANZA MUNICIPALE

sulla formazione continua e l'aggiornamento professionale dei dipendenti

Il Municipio di Lumino, richiamato l'art. 21 § terzo del Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Lumino del 23 marzo 2021

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione.

La presente ordinanza disciplina gli interventi del Municipio a favore della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 2 Obiettivi.

- 1.La formazione continua e l'aggiornamento professionale hanno lo scopo di contribuire a migliorare le capacità dei dipendenti di rispondere, in modo professionale, alle esigenze richieste dalla funzione.
- 2. Nella formazione l'obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficace ed efficiente.
- 3.In caso di controversia è data facoltà di reclamo al Municipio.

Art. 3 Competenze.

- 1.Il Segretario comunale funge da promotore attivo e coordinatore degli interventi formativi del perfezionamento professionale.
- 2.Il collaboratore è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento definiti obbligatori del Municipio e deve essere disponibile al perfezionamento professionale.

Art. 4 Partecipazione finanziaria del Comune.

- 1. Per le esigenze di servizio il Municipio, per il tramite del capo del personale, può dichiarare obbligatoria la frequenza a un corso formativo.
- 2. Per i corsi di formazione di lunga durata (più di 10 lezioni) si applicano le seguenti modalità:
- a) se la formazione coincide con l'orario lavorativo viene concesso un congedo pagato per un massimo di 8 ore giornaliere;
- b) le ore di formazione al di fuori di quanto regolato al cpv. a) e necessarie a raggiungere le 8 ore giornaliere di lavoro sono riconosciute dal Comune;
- c) il Comune si fa carico delle spese dirette: la tassa di iscrizione al corso, la tassa d'iscrizione agli esami, nonché l'acquisto di eventuale materiale didattico;
- d) salvo il caso in cui il corso è dichiarato obbligatorio dal Municipio o dal Capo del personale, non verranno riconosciute altre indennità (parcheggio, rimborso pasti, rimborso spese di viaggio, ecc.);
- e) è necessaria l'autorizzazione del Municipio.

Per i corsi di aggiornamento o brevi formazioni si applicano le seguenti modalità:

- a) la partecipazione al corso è computata quale tempo di lavoro fino a un massimo di 8 ore giornaliere;
- b) il costo del corso è a carico del Comune:
- c) i costi di trasferta e rimborso pasti sono disciplinati dall'Ordinanza municipale sulle indennità per missioni d'ufficio, per utilizzo automezzi privati, per rimborso pasti.



Art. 5 Formazione senza partecipazione finanziaria del Comune.

- 1. Il Municipio, sentito il parere del capo del personale, può autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione, di perfezionamento durante l'orario di lavoro concedendo un congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:
- a) esiste un interesse per l'amministrazione coerente con la funzione svolta dal collaboratore;
- b) le necessità di servizio lo permettono;
- c) il dipendente dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 6 Recupero delle spese.

- 1.In caso di scioglimento del rapporto di impiego con il Comune, a richiesta o colpa del dipendente, prima della scadenza di 4 anni dal termine della formazione, il Municipio chiederà il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi, in ragione del 1/60 esimo per ogni mese mancante alla conclusione del periodo di 4 anni.
- 2.Ai fini del recupero delle spese sono computati solo i corsi di formazione superiori a 10 lezioni. Per questi corsi il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno preventiva alla concessione del congedo.
- 3. Il Municipio è competente nell'esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati dall'art. 6 cpv. 2.
- 4.In caso di mancato superamento dell'esame, la tassa di iscrizione sarà a carico del dipendente e per il nuovo esame non verranno riconosciute ore di assenza.
- 5. In caso di mancato superamento degli esami finali il Municipio si riserva la possibilità di richiedere la restituzione dei costi diretti.
- 6.Il recupero delle spese è escluso nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro derivante da decesso, infortunio o malattia.

Art. 7 Entrata in vigore.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

Essa sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:

Il segretario:

Nicolò Parente

Floriano Righet

Lumino, 26 marzo 2024

Ris. Mun. Nr. 30674 del 25 marzo 2024

Pubblicata agli albi comunali dal 2 aprile 2024 al 2 maggio 2024.

Versione 25 marzo 2024